



## **Contribuzione dovuta per l'aspettativa "allargata"**

*Renzo La Costa*

Le sospensioni del rapporto di lavoro concordate tra le parti oltre i limiti di tempo fissati dal CCNL per l'aspettativa, non rilevano ai fini dell'esonero della contribuzione. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l'ordinanza nr. 13650 del 21.5.2019.

Con sentenza della Corte di Appello veniva rigettata l'opposizione, svolta dal datore di lavoro, avverso la cartella di pagamento per contributi pretesi dall'INPS, in riferimento a due lavoratori che avevano beneficiato in accordo con il datore di lavoro, di periodi di aspettativa non retribuita per una durata superiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento (art.62, c.c.n.l. pubblici esercizi);

La Corte di merito ha ritenuto le sospensioni della prestazione lavorativa, concordate tra datore di lavoro e lavoratore oltre i limiti consentiti dalla contrattazione collettiva di categoria, non incidenti sull'obbligazione contributiva, stante la tassatività delle ipotesi di esenzione e deroga al minimale contributivo previste da legge, decreto ministeriale o contratto collettivo.

Avverso tale sentenza il datore proponeva ricorso per Cassazione assumendo che con la sospensione concordata della prestazione viene meno il diritto alla retribuzione e non sorge neanche l'obbligo datoriale di conformarsi ai minimali contributivi.

Sulla questione - ha evidenziato la suprema Corte - , della inderogabilità del minimale contributivo per effetto della sospensione della prestazione concordata tra datore di lavoro e lavoratore, la stessa Corte (v. Cassi. 9 giugno 2014, n.12876), con orientamento condiviso, ha già fatto applicazione, in settore diverso da quello edile, dell'insegnamento per cui ove la sospensione del rapporto lavorativo derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, permane il relativo obbligo contributivo, dovendosi escludere la possibilità di una interpretazione analogica del d.l. n. 244 del 1995, art. 29, convertito in legge n. 341 del 1995, in quanto la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei previsti casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali (cfr. Cass. n. 12876 del 2014 *cit.* in riferimento al settore turismo - pubblici esercizi; v., inoltre, Cass. 4 maggio 2011 n. 9805, Cass. 18 febbraio 2011, n. 3969).

Va riaffermato, pertanto, che l'obbligazione contributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (il minimale contributivo), è dovuta anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa e corresponsione della relativa retribuzione, dipendente da cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo, in considerazione della natura indisponibile dell'obbligazione contributiva.

Nella specie la Corte di merito ha evidenziato che si versava in ipotesi di accordo negoziale tra datore di lavoro e lavoratore per la sospensione della prestazione e ha correttamente applicato la regola dell'indisponibilità dell'obbligazione contributiva per il periodo di assenza ultroneo a quello previsto dal CCNL per aspettativa.

Ricorso rigettato.